

Niente vacanza con papà La madre risarcisce il figlio

Legge sull'affido condiviso, prima sentenza

La corte d'Appello di Firenze ha fissato in 650 euro la somma per il piccolo e in 350 quella per l'ex coniuge

DAL NOSTRO INVIATO

FIRENZE — È stata accusata di aver impedito al figlio di andare al cinema, allo stadio e soprattutto in vacanza con il padre. Padre, ma anche suo ex marito. Per questo la corte d'Appello di Firenze, per la prima volta, ha condannato una mamma a risarcire l'uno e l'altro: 650 euro al bambino e 350 all'ex coniuge. Quindi ha ammonito la donna a rispettare le regole sull'affidamento stabilite dai giudici. La motivazione è scritta nel provvedimento d'urgenza: la separazione forzata avrebbe fatto male «alla corretta crescita della personalità» del ragazzo, ma anche «leso il diritto del padre al rapporto con il figlio». Lei, 39 anni, ricercatrice di Firenze, si difende: «Non ho impedito a mio figlio di partire con il padre in vacanza, è stato il bambino a chiamarmi allarmato dopo tre giorni: "Mamma, ti prego, vienimi a prendere"». Lui, 40 anni, avvocato, ribatte: «È stata la mia ex moglie a volerlo portare via. Il provvedimento dei giudici è di agosto, a dicembre è diventato definitivo».

Padre, ex marito a tutti gli effetti, ma anche uno dei due avvocati che ha portato a casa il verdetto «apripista». «È la prima volta, dopo l'introduzione della legge sull'affido condiviso, che un genitore viene condannato a risarcire il proprio figlio, oltre che l'ex consorte», dice il suo socio, l'avvocato Marco Antonio Vallini. E la novità, «tutta anglosassone», starebbe nell'automatismo introdotto nel 2006 dalla nuova legge: «Il coniuge non rispetta quanto i giudici hanno stabilito per l'affidamento? Bene, scatta la sanzione indipendentemente dal riconoscimento di un danno morale o materiale. Basta quello punitivo». Ma Daniela Marcucci Pilli, l'avvocato della mamma, replica: «Il procedimento non è concluso, abbiamo presentato ricorso ed è in corso una perizia psicologica sul bambino».

L'articolo applicato è il 709 ter del codice di procedura civile: «Vi si ricorre quando uno dei due genitori impedisce all'altro di stare con il figlio, ma anche quando la mamma o il padre non affidatario non passa con il bambino il tempo previsto dal giudice». Tre livelli di sanzione: l'ammonizione, il risarcimento del figlio, dell'ex coniuge, ma anche la pena pecuniaria a favore dello Stato.

Nessun vinto e nessun vincitore. Ne è convinto il «padre» della mediazione familiare in Italia, lo psicoterapeuta Fulvio Scaparro: «La legge può servire, provvedimenti come questo a volte sono necessari perché i figli diventano ostaggio di mamma o papà». Anche perché in questi casi la conflittualità tra gli ex coniugi aumenta. «E a farne le spese — aggiunge la psicoterapeuta Anna Oliverio Ferraris — sono proprio i figli che rischiano di sentirsi la causa di queste guerre a colpi di multe e condanne». La strada però sembra segnata: richieste di risarcimento sono state già presentate da associazioni varie dei papà separati a Varese e Milano.

Alessandra Mangiarotti

Dalla Corte un avviso ai separati (avv, Cesare Rimini)

La legge sull'affidamento condiviso ha già due anni.

Ha affermato il principio che, anche in caso di separazione, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Ma è interessante vedere se le parole della legge sono rimaste lettera morta. La sentenza della Corte di Firenze merita segnalazione perché ha applicato sanzioni nei confronti del genitore che aveva violato le disposizioni relative ai rapporti che il figlio doveva avere con l'altro genitore. La nuova legge infatti dispone che, in caso di gravi inadempienze, le sanzioni sono: «Disporre il risarcimento del danno a carico di uno dei genitori nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria». Il caso di Firenze è abbastanza frequente e la Corte ha applicato tutte le sanzioni. Ma quello che è più importante è — come si diceva — che l'attività sanzionatoria del giudice può essere la premessa per una modifica delle norme relative all'affidamento. Insomma, nei casi più gravi il giudice può cambiare l'affidamento condiviso e sostituirlo con l'affidamento esclusivo. La sentenza della Corte vuole essere un monito. Donna avvisata, è mezza salvata.